N.	Nome	Nazionalità	Indirizzo	Telefono
12	Prof. Vincenzo Marazza Veterinario provinciale di Pavia, libero docente in «Ispezione degli alimenti di origine animale»	italiana	Pavia Viale Matteotti, 73 Italia	Pavia 2.10.44
13	Prof. Igino Martini Veterinario provinciale di Como, libero docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	italiana	Como Via Cadorna, 8 Italia	Como 2.80.65
14	Dott. Orlopp Oberregierungsveterinärrat — Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein	tedesca	23 Kiel 1 Postfach R.F. di Germania	Kiel 4.07.11
15	Dr. Parnicke Schlachthofdirektor — Städt. Schlacht- und Viehhof	tedesca	28 Bremen 1 Schlachthofstraße R.F. di Germania	Bremen 38.92 86.97
16	K. P. Postma Keuringsdierenarts	olandese	Aerdenhout Rijnegomlaan 29 Paesi Bassi	Aerdenhout 4.04.37
17	Dr. Emile Schummer Directeur des abattoirs municipaux de Luxembourg	lussem-burghese	Luxembourg-Hollerich av. du X-Septembre 1 Lussemburgo	Lussemburgo 2.70.37

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1966

che modifica nuovamente la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di amidi e di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri

(66/476/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, che prevede la riscossione di tasse di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificata ultimamente con decisione del 26 ottobre 1965 (2) e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 (3),

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

(2) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.

(3) GU n. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), che stabilisce la lista dei prodotti ai quali può essere applicata la precitata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 (2) che autorizza la riscossione di tasse compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, e così pure di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri, modificata ultimamente con decisione del 27 maggio 1966 (3) e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 (4),

Considerando che risulta dai dati indicati qui sotto che gli elementi presi in considerazione per fissare le tasse di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata con decisione sopra esaminata della Commissione hanno subito delle modifiche e che è il caso di rivedere i montanti in conseguenza;

Considerando che il costo di approvvigionamento della fecola di patate, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo medio di tale materia prima resa franco frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, cioè 602,30 FB per il primo trimestre 1966; che, d'altra parte, il costo della fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine si eleva a 692,64 FB cioè 8.658 Lit.;

Considerendo che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 54,60 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9,01 DM per 100 kg di patate rese fabbrica, di una sovvenzione, accordata dallo Stato, che, per 535 kg di patate di un tenore forfettario del 17 %, ammonta a 13,64 DM, di un costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 %; che, d'altra parte, il prezzo medio di patate importate, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per i mesi dall'ottobre 1965 al marzo 1966, a 54,37 DM per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale annuale di 40.000 T. di fecola di patate per la campagna 1965/1966, cioè 20.000 T. per sei mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante il periodo dall'ottobre 1965 al marzo 1966, cioè 15.080 T., un prezzo medio di 62,67 DM, cioè 9.792 Lit., può essere considerato per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica di Germania nella Repubblica italiana;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 535 kg patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio delle destrine durante il primo trimestre 1966, che pertanto un prezzo medio di 80,07 FF può essere considerato per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione delle destrine, quando sono destinate all'esportazione nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'importo della restituzione che può essere accordato all'esportazione della materia prima in questione ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (5) prorogato e dell'articolo 1 del Regolamento n. 162/64/CEE della Commissione (6) prorogato; che, d'altra parte, tale costo effettivo di approvvigionamento può, all'occorrenza, essere fissato a 64,20 FF, cioè 8.127 Lit. per 100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione alla esportazione che ammonta a 15,87 FF, determinata sulla base del prezzo di entrata medio del granoturco nella Repubblica francese, che, per i mesi da luglio a settembre 1966, ammonta a 47,78 FF, e tenuto conto pure di una restituzione accordata alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (7) prorogato, e che ammonta a 9 FF per 100 kg di granoturco;

Considerando, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regne dei Paesi Bassi, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(2) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3423/64.
(3) GU n. 100 del 7. 6. 1966, pag. 1595/66.
(4) GU n. 122 del 7. 7. 1966, pag. 2264/66.
(5) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.
(6) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2739/64.
(7) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

54,68 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 7,40 Fl. o 0,37 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 11 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecole dell'8 %; che, d'altra parte, non è stata constatata alcuna importazione di fecola di patate durante il primo trimestre del 1966; che d'altronde un prezzo medio di 62,88 Fl. può essere considerato per la fecola incorporata in 100 kg di destrine; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati alla esportazione, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione di un importo che, per una stessa quantità di amido di granoturco o di fecola di patate, è uguale all'importo della restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione di questo cereale a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio prorogato, pari a 9,31 Fl. per 100 kg di destrine e dell'importo dell'aiuto che egli accorda all'esportazione di tali prodotti verso gli altri Stati membri e che ha fissato a 7,53 Fl. per 100 kg di destrine per i mesi da luglio a settembre 1966; che d'altronde il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate incorporata nelle destrine esportate dallo Stato membro considerato nella Repubblica italiana può essere fissato a 46.04 Fl. per 100 kg, pari a 7.949 Lit.;

Considerando, per quanto concerne il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica italiana, che è il caso di considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 14.342 Lit. per 100 kg; tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 770 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 1.400 Lit. per 100 kg di patate rese fabbrica, di un costo medio di trasformazione di 2.500 Lit. per 100 kg di fecola e di un margine medio di fabbrica dell' 8 % che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per i mesi da gennaio a marzo 1966, a 8.779 Lit. per 100 kg; che, tenuto conto di una produzione nazionale media di 1.000 T. di fecola di patate, durante gli stessi mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante lo stesso periodo, cioè 4.754 T. si può considerare un prezzo medio di 11.208 Lit. per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine, nella Repubblica italiana;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo di entrata fissato dai due Stati membri in questione, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano a 13,95 FB per 100 kg e diminuito dell'importo della restituzione che essi accordano alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio prorogato; cioè 86 FB per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 391 FB per 100 kg, calcolato per i mesi da luglio a settembre 1966, è il caso di considerare un prezzo medio di 544,32 FB, cioè 6.804 Lit. per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dagli Stati membri in questione nella Repubblica italiana;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica federale di Germania, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio prorogato, cioè 17,15 DM per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 41,63 DM per 100 kg, calcolato per i mesi da luglio a settembre 1966, è il caso di considerare un prezzo medio di 43,57 DM, cioè 6.808 Lit., per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica italiana;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica francese, corrisponde al prezzo di entrata fissato da questo Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio prorogato, cioè 9 FF per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 47,78 FF per 100 kg, calcolato per i mesi da luglio a settembre 1966, un prezzo medio di 68,40 FF può essere considerato per il granoturco in 100 kg di destrine; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco utilizzato per la fabbricazione di destrine, quando sono destinate ad essere esportate nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'importo della restituzione che può essere accordata all'esportazione della materia prima in questione, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio prorogato; che, d'altronde, tale costo effettivo di approvvigionamento può, all'occorrenza, essere fissato a 63,14 FF, cioè 7.993 Lit. per

100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione all'esportazione di 5,26 FF per 100 kg di destrine;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto, che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg, e diminuito dell'importo della restituzione che accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio prorogato, cioè 5,03 Fl. per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 31,63 Fl. per 100 kg, calcolato per i mesi da luglio a settembre 1966, un prezzo medio di 47,12 Fl. può essere considerato per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco utilizzato per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati ad essere esportati nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, fatta deduzione dell'aiuto che tale Stato membro accorda all'esportazione verso gli altri Stati membri di tali prodotti e che ha fissato a 6,95 Fl. per 100 kg di destrine per i mesi da luglio a settembre 1966; che, d'altra parte, il costo effettivo di approvvigionamento del granoturco incorporato nelle destrine esportate dallo Stato membro in questione nella Repubblica italiana, può essere fissato a 40,17 Fl. per 100 kg, cioè 6.935 Lit.;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granoturco, reso fabbrica, nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da questo Stato membro; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.520 Lit. per 100 kg, calcolato per i mesi da luglio a settembre 1966, è il caso di considerare un prezzo medio di 7.714 Lit. per il granoturco incorporato in 100 kg di destrine nella Repubblica italiana;

Considerando, tenuto conto dei dati di cui sopra, che l'incidenza, sui costi di produzione delle destrine, della disparità dei prezzi delle materie prime incorporate in 100 kg di tali prodotti importati nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri, ammonta a:

(Lit./100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	R.F.d.G.	Francia	Paesi Bassi
Fecola di patate	2.550	1.416	1.793	3.259
Granoturco	910	906	—	779

Considerando che i prezzi medi, deduzione fatta della tassa di compensazione, praticata dagli Stati membri esportatori per 100 kg di prodotti in questione, resi franco frontiera, non sdoganati, ammontano come segue, per i mesi di gennaio e febbraio 1966:

(Lit./100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.	R.F.d.G.	Francia	Paesi Bassi
Destrina	11.353	25.686	10.448	12.371

Considerando, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica italiana di destrine a base di granoturco in provenienza dall'Unione Economica Belgo-Lussemburghese e dal Regno dei Paesi Bassi che la somma dell'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima dell'1,5 % della trasformazione noni è più coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario; che conviene quindi autorizzare la Repubblica italiana a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni di tali prodotti dai due suddetti Stati membri;

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi delle tasse di compensazione, fissati con decisione della Commissione del 10 novembre 1964, modificata ultimamente con decisione del 27 maggio 1966 e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica italiana di destrine, fabbricate a base di fecola di patate e di fecola di patate solubile o

torrefatta (voce doganale n. ex 35.05 della tariffa doganale comune) dagli altri Stati membri sono modificati come indicato nella tabella qui sotto e, inoltre, la Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere sulle importazioni di destrine fabbricate con granoturco in provenienza dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, tasse di compensazione i cui montanti sono egualmente indicati nella tabella qui sotto:

Montante delle tasse

Prodotti e voci doganali	U.E.B.L.		R.F.d.G.		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	imp. Lit./100 kg	esp. FB/100 kg	imp. Lit./100 kg	esp. DM/100 kg	imp. Lit./100 kg	esp. FF/100 kg	imp. Lit./100 kg	esp. Fl./100 kg	imp. Lit./100 kg
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce doganale n. 35.05 A)									2.294
— destrine a base di fecole di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce doganale n. ex 35.05 A)	2.016	151,84	208	1,25	1.302	9,68	2.678	14,61	
— destrine a base di granoturco, amidi di granoturco solubili o torrefatti (voce doganale n. ex 35.05 A)	376	28,32	—	—	—	—	198	1,08	

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1966

che modifica la decisione del 1° aprile 1966 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, di amidi, e fecole solubili o torrefatte, e così pure di bozzime e appretti preparati, a base di materie amidacee, provenienti dagli altri Stati membri

(66/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, la quale prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificata ultimamente con decisione del 26 ottobre 1965 (2) e prorogata ultimamente con decisione del 28 giugno 1966 (3),

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

(2) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.

(3) GU n. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.